



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1477 del 04/11/2024

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E L.R. N. 26/2022. IMPIANTO DI SECONDA FUSIONE DEL PIOMBO CON CAPACITA' DI FUSIONE SUPERIORE A 10 TON/DIE, FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI PALLINI DI PIOMBO PER LA CACCIA ED IL TIRO, PALLETTONI, BILLETTE E FILO DI PIOMBO, IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/2006. PROPONENTE: TEAM ITALIA S.R.L.

Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 20 del 12/05/2023, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica è stato attribuito all'Ing. Fernando Moschettini;

Vista la normativa vigente in materia:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la Legge Regionale 14/06/2007, n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- la Legge Regionale 7/11/2022 n.26, "*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*";

Richiamate le disposizioni di cui:

- all'art.5 co.1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. «*verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina*

potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto»;

- all'art.19, co.5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. «L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi»;

Visto:

- l'art. 2 della L.241/1990 e s.m.i. riportante la disposizione che «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso»;

Premesso che:

- con nota di trasmissione del 12/04/2024, acquisita in atti al protocollo n. 15669 del 16/04/2024, successivamente perfezionata con istanza acquisita al prot. n. 18527 del 07/05/2024, TEAM ITALIA SRL (C.F. 04154760724), in persona della legale rappresentante Ing. Rebisso Andrea, ha richiesto la attivazione di procedimento per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto indicato in oggetto;
- con la richiamata nota acquisita al prot. n. 18527/2024, di riscontro alla richiesta integrazioni prot. n. 18004 del 06/05/2024 di questa Autorità, la Società proponente rimandava agli elaborati già trasmessi con nota pec del 16/04/2024 in allegato alla richiesta di rilascio di nuova A.I.A. ed acquisiti ai protocolli del 16/04/2024, n. 15618, n. 15619, n. 15627, n. 15634, n. 15635, 15639 e n. 15666;
- alla suddetta istanza risultano allegati, in formato digitale, i seguenti elaborati scritto-grafici:

- DT 22.24 22/03/24 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

ELABORATI DESCRITTIVI

- R.1 01.03.24 RELAZIONE GENERALE
- R.1A 01.03.24 RELAZIONE TECNICA " IMPIANTO DI COLATA PALLINI"
- R.1B 26.01.24 RELAZIONE TECNICA IMPERMEABILIZZAZIONE POZZO COLATA
- R.1C 01.03.24 DOCUMENTAZIONE TECNICA ACCESSORIA
- R.2 01.03.24 SCHEDE TECNICHE IPPC
- R.3 01.03.24 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
- R.4 01.03.24 DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
- R.4A 24.01.24 RELAZIONE IDROGEOLOGICA
- R.4B 24.01.24 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
- R.5 01.03.24 STIMA DELL'IMPATTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E LORO RICADUTA AL SUOLO
- R.6 05.03.24 RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
- R.7 01.03.24 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ACUSTICO DEL RUMORE AMBIENTALE
- R.8 01.03.24 VERIFICA SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT
- R.9 01.03.24 VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 29-TER DEL TUA ED IN ACCORDO AI CONTENUTI DEL DM 95/2019
- R.10 08.03.24 VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ DELLO STABILIMENTO AL D.LGS. 105/2015
- R.11 01.03.24 SINTESI NON TECNICA

ELABORATI GRAFICI

- T.1 24.01.24 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- T.2 24.01.24 INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE
- T.3. 01.03.24 PLANIMETRIA GENERALE
- T.3.2A 24.01.24 LAYOUT IMPIANTISTICO ATTUALE
- T.3.2B 01.03.24 LAYOUT IMPIANTISTICO DI PROGETTO
- T.4 01.03.24 PLANIMETRIA EMISSIONE IN ATMOSFERA
- T.5 01.03.24 PLANIMETRIA IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
- T.6 01.03.24 PLANIMETRIA SORGENTI SONORE
- T.7 01.03.24 PLANIMETRIA DEPOSITO MATERIE PRIME ED AUSILIARI – PRODOTTI INTERMEDI - RIFIUTI
- T.8 01.03.24 PLANIMETRIA RETE ADDUZIONE ACQUA E REFLUO ASSIMILATE A DOMESTICHE (SERVIZI)

- T.9 01.03.24 PLANIMETRIA RETE ACQUA DI PROCESSO
- T.10 01.03.24 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
- l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 19 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Paragrafo 3, lettera "e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno" ed inquadrato alla lettera B2.q) dell'Allegato B, L.R. 26/2022.
- il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, quale Autorità competente (A.C.) all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, richiamato l'art.19 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e le disposizioni contenute nella L.R. n. 26/2022 "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali", con nota protocollo n. 19868 del 16/05/2024 informava le Amministrazioni e gli Enti ritenuti potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto nel proprio sito web (http://www.provincia.le.it/ver_TEAM_ITALIA), comunicando contestualmente l'avvio del procedimento amministrativo inerente alla verifica di assoggettabilità a VIA riguardante il progetto di realizzazione di un impianto di seconda fusione del piombo in territorio del Comune di Lecce;
- con la medesima nota prot. n. 19868/2024 la A.C. invitava le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati a trasmettere, tramite PEC indirizzata ad ambiente@cert.provincia.le.it, le osservazioni/contributi istruttori, ex art. 19, co.4, D.Lgs. n. 152/2006, entro il termine di trenta giorni dalla notifica;
- con nota prot. n. 48653 del 12/06/2024, acquisita al prot. n. 23975 del 12/06/2024, recante in allegato il contributo istruttorio dell'UOS Agenti Fisici, prot. n. 47597 del 07/06/2024, ARPA Puglia - DAP Lecce riferiva le proprie osservazioni sulla documentazione presentata richiedendo una serie di integrazioni/chiarimenti;
- con nota prot. n. 322322 del 27/06/2024, acquisita al prot. n. 26780 del 01/07/2024, la Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche esprimeva il proprio parere favorevole nel rispetto di specifiche condizioni riferite alle gestione delle acque di prima e seconda pioggia, alle acque reflue ed al pozzo di adduzione idrica;
- con pec del 26/08/2024, acquisita al prot. n. 33638 e prot. n. 33640 del 29/08/2024, TEAM ITALIA SRL dava puntuale riscontro ai rilievi di ARPA, trasmettendo in allegato gli elaborati aggiornati "R.5 STIMA DELL'IMPATTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E LORO RICADUTA AL SUOLO - 23/08/2024" e "R.7 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ACUSTICO DEL RUMORE AMBIENTALE - 23/08/2024";
- con nota prot. n. 73778 del 09/10/2024, acquisita al prot. n. 39948 del 10/10/2024, recante in allegato il contributo istruttorio dell'UOS Agenti Fisici, prot. n. 73623 del 09/10/2024, ARPA Puglia - DAP Lecce trasmetteva il parere di competenza concludendo che *"Alla luce di quanto sopra, la documentazione presentata non consente di esprimere una valutazione compiuta circa l'esclusione o meno del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Si fa, comunque, presente a Codesta Autorità Competente che la tipologia di attività (fonderia) e l'area in cui sarà insediata (sito con procedimento ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in corso) costituiscono elementi tali per cui sarebbe, probabilmente, opportuno condurre una valutazione maggiormente approfondita degli effetti significativi che l'attività avrebbe sui diversi fattori ambientali."*;

Considerato che la Responsabile del Procedimento, espletate le procedure di rito ed esaminati gli atti tecnico-amministrativi, riferisce quanto di seguito.

La Regione Puglia - Servizio Ecologia rilasciava, con D.D. n. 500 del 06/10/2009, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società TEAM ITALIA SRL per lo svolgimento dell'attività di seconda fusione del piombo, per la fabbricazione di pallini di piombo, e dell'attività di recupero di batterie esauste, presso l'impianto sito nel Comune di Lecce, al foglio 47, p.lla 17.

La Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale con D.D. n. 374 del 26/03/2020, a seguito della procedura di riesame, ha rinnovato alla Società TEAM ITALIA SRL l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il suddetto impianto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006.

A seguito di superamenti accertati per le matrici acque sotterranee e top soil, è stata attivata la procedura ex

art. 242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con la presentazione a cura della Società di un Piano di Caratterizzazione ex art. 242 c. 3 TUA, approvato con D.D. 183 del 06/08/2021 dalla Regione Puglia, tutt'oggi in corso di espletamento.

La Provincia di Lecce - Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, a seguito di criticità persistenti tali da non offrire le garanzie necessarie in termini di sicurezza ambientale, revocava, con D.D. n. 22 del 12/01/2024, l'A.I.A. alla Società, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 9, lett. c) del TUA, prescrivendo, altresì:

- ✓ *la messa in sicurezza dell'impianto per evitare ulteriori infiltrazioni di acque di dilavamento contaminate nel sottosuolo;*
- ✓ *di portare a termine il monitoraggio delle matrici ambientali, secondo il Piano di caratterizzazione approvato dalla Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n. 183 del 06/08/2021;*
- ✓ *di presentare presso la Regione la conseguente Analisi di Rischio, utile alle decisioni degli organi competenti relativamente al procedimento di cui all'art. 242, c. 4, del D. Lgs. n. 152/2006;*

La Società TEAM ITALIA S.r.l., avente sede legale alla Via Fieno n. 3 in Milano e sede operativa alla S.P.100 Squinzano/Torre Rinalda km.4 in agro di Lecce ha presentato, con nota acquisita al prot. 4416 del 31/01/2024, istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29-quater del TUA., per un impianto di seconda fusione del piombo per la produzione di pallini.

L'istanza per l'avvio del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art 19 c1 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. segue cronologicamente la precedente istanza di A.I.A., a seguito di comunicazione della Provincia di Lecce prot. n. 4965 del 05/02/2024 in ordine alla propedeuticità di detta procedura di verifica rispetto all'avvio del procedimento di riesame A.I.A.

La Società riferisce rispetto allo "scenario di base" che il sito è ad oggi sotto sequestro. L'Azienda ed il gestore si stanno adoperando con interventi di messa in sicurezza, sempre preventivamente autorizzati dalla AG, al fine di risolvere i superamenti di Antimonio nelle acque sotterranee. L'assetto produttivo ed impiantistico proposto risulta ridimensionato dalla dismissione di gran parte degli impianti già autorizzati con Determina D.D. n.374 del 26.03.2020.

La attuale situazione ambientale presenta palesi criticità in corso di risoluzione grazie agli interventi di messa in sicurezza dell'Azienda; criticità ponderate attraverso il Piano di caratterizzazione del sito e definite con l'applicazione dell'Analisi di rischio sito specifica, questa ultima in attesa di valutazione da parte delle Autorità.

Dalla complessiva documentazione prodotta si rileva che trattasi quindi di un impianto di seconda fusione del piombo per la produzione di pallini, da realizzarsi sullo stesso sito dell'impianto dismesso.

L'impianto attualmente proposto consiste sostanzialmente in una rimodulazione del processo lavorativo della fusione e nella eliminazione di tutte le attività di recupero dei rifiuti contenenti piombo e dei rifiuti di soluzioni di acido.

La Società intende esercire attività di seconda fusione del piombo con capacità di fusione 3,3 ton/ora e quindi superiore a 10 ton/die, finalizzato alla produzione di pallini di piombo per la caccia ed il tiro, pallettoni, billette e filo di piombo.

L'impianto produttivo "Team Italia Srl" è ubicato nel Comune di Lecce, lungo la Prov.le Squinzano - Torre Rinalda al km 4, al margine settentrionale del territorio comunale a circa 11 km dal capoluogo.

Il sito è catastalmente identificato al Foglio 47 Particella17 del Comune di Lecce e ricade in zona classificata dal P.R.G. vigente nel Comune di Lecce "D/3 - Zone artigianali".

Il sito confina con:

- A Nord: Area agricola condotta a seminativo;
- Ad Est: Area Agricola Incolta;
- A Sud: Impianto di produzione conglomerati cementizi ditta TRIO srl
- Ad Ovest: sito industriale in disuso, su cui precedentemente era insediata, congiuntamente al sito della Team Italia stesso, la P.B.V. srl, azienda che realizzava manufatti in cemento.

Il lotto ha superficie di mq. 15.300 con pianta trapezoidale e fronte strada di m. 80, su cui sono collocati:

- n. 2 opifici adiacenti aventi altezze di 6 m e 8 m su una superficie di circa 1.850 mq, nei quali sarà svolta l'attività produttiva di fusione del materiale piomboso
- n. 1 capannone avente altezza di 6 m su una superficie di circa 1.000 mq, nel quale veniva svolta l'attività di frantumazione delle batterie e che sarà convertita a deposito materie prime/ausiliarie e prodotti finiti

la restante superficie scoperta è destinata a superficie a verde e aree pavimentata/non destinate a parcheggio e alla viabilità pedonale e carrabile per la movimentazione dei materiali.

La Ditta intende esercire tutto l'anno (250 giorni lavorativi) per 24 h/die su tre turni di lavoro. In relazione alle caratteristiche tecniche delle macchine, nonché organizzative ed in relazione all'esperienza maturata, si prevede una potenzialità teorica di progetto di fusione di materiale piomboso pari a **3,4 ton/ora**, per una potenzialità annua pari a **13.500 ton/anno**.

Tale dato è calcolato considerando che mediamente saranno fusi materiali piombosi in n. 2 coppelle ovvero 54 ton/die, per circa 250 gg/anno.

La Ditta "Team Italia Srl", con il futuro assetto impiantistico, svolgerà esclusivamente l'attività di produzione di pallini di piombo per la caccia ed il tiro, pallettoni, billette e filo di piombo. Tale produzione si baserà sostanzialmente sulla fusione di materia prima costituita da blocchi e lingotti di piombo.

L'attività produttiva si articolerà nelle seguenti fasi:

1. Ricezione materie prime ed ausiliarie;
2. Fusione ed eventuale raffinazione;
3. Produzione dei prodotti finiti:
 - 3A. Produzione pallini;
 - 3B. Produzione pallettoni;
4. Imballaggi e spedizione prodotti finiti;
5. Attività di manutenzione.

FASE 1: Ricezione materie prime ed ausiliarie

Le materie prime del ciclo produttivo saranno principalmente costituite da blocchi e lingotti di piombo e piombo antimoniale.

Le materie ausiliarie sono principalmente costituite da:

- Escorianti ed alleganti per il processo di raffinazione (antimonio, arsenico, soda caustica, nitrato di sodio, cloruro di sodio, carbonato di potassio, zolfo);
- Lucidante di superficie per pallini finiti (grafite);
- Materiale per imballaggi (sacchetti, palette, sacchi juta, cartoni, contenitori metallici)
- Combustibili (gasolio, GPL);
- Gas tecnici per manutenzione e controllo di processo (ossigeno in BB, ArCO₂ in BB, argon in BB)

FASE 2: Fusione nei forni a coppella e raffinazione (eventuale), con l'aggiunta di materie ausiliarie

L'impianto è dotato di tre forni "coppelle" del diametro interno di 1.2 metri aventi una capacità massima di circa 30 ton/cad (caricate al massimo con 25 ton di materia prima).

Ognuno di essi è corredato da un bruciatore a GPL per il controllo del processo di fusione.

Due delle tre coppelle (forni nr. 1 e nr. 3) sono dedicate alla fase di raffinazione della lega, la terza (forno nr. 2) dedicata al mantenimento in temperatura della lega pronta.

La materia prima (blocchi e lingotti di piombo e piombo antimoniale) viene fusa nei forni a coppella che operano ad una temperatura di circa 380°C.

Le emissioni rinvenienti dai bruciatori a GPL che alimentano i n. 3 forni a coppella sono captate ed emesse in atmosfera mediante idonei camini da autorizzare. Tutti i 3 forni a coppella sono dotati di cappe aspiranti che raccolgono eventuali fumi e li convogliano, unitamente a quelli rinvenienti da altri forni descritti di seguito, all'impianto di abbattimento, e poi rilasciati in atmosfera mediante emissione convogliata da autorizzare.

FASE 3: Produzione dei prodotti finiti

3.A Prodotti pallini

Ottenuta la lega desiderata e travasata nel forno di mantenimento (forno n. 2), si procede al successivo travaso mediante pompa verso il forno di colata (forno nr. 5), ovvero un fornello con capacità di circa 5 ton dedicato alla produzione di pallini, dotato di cappa aspirante che convoglia i fumi nell'impianto di abbattimento e poi nell'emissione convogliata E1. Il fornello è alimentato da un bruciatore a GPL, le cui emissioni saranno captate e rilasciate in atmosfera mediante emissione convogliata E6.

Si procede quindi alla formazione dei pallini di piombo facendo confluire la lega dal forno di colata ad un contenitore, detto "padella", forato sul fondo.

Detto forno è infatti dotato di uno specifico rubinetto che permette la regolazione del flusso del metallo fuso attraverso la padella.

La "padella" è realizzata in acciaio al carbonio con un definito numero di fori di diametro definito che determinerà la dimensione finale del Pallino.

Regolando la portata della lega fusa, attraverso il rubinetto sopra citato, si procede a colare la lega attraverso i fori della stessa padella, funzione questa che consente di ottenere un fuso sferico che perfeziona la sfericità

semplicemente mediante caduta libera all'interno di un pozzo scavato nella roccia. Tale pozzo raggiunge una profondità di circa 30 m.

Al fine di prevenire qualsiasi tipo di rilascio di contaminanti nella falda (contaminazione delle acque sotterranee), la Team Italia srl ha incaricato ditta specializzata che procederà, tra le altre, alla ricostruzione del fondo del pozzo di colata attraverso ispessimento del basamento di 150 cm dal tetto della falda, per garantire un ampio franco di sicurezza rispetto alle oscillazioni freatiche provocate dalle escursioni di marea e dalle precipitazioni meteoriche sulla superficie piezometrica, ed alla successiva impermeabilizzazione.

La Società proponente riferisce che produrrà rifiuti speciali (pericolosi e non) riconducibili esclusivamente all'attività di fusione del piombo e connessa alla produzione di pallini e pallettoni per la caccia e l'attività sportiva, che saranno gestiti ex art. 185-bis TUA, quale deposito temporaneo prima della raccolta.

Nell'ambito del ciclo produttivo proposto non vengono generati scarichi industriali legati al processo, ma solo lo scarico sul suolo, attraverso trincea disperdente, di una quota parte delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale (la restante parte verrà riutilizzata internamente al processo), trattate mediante impianto di trattamento. I piazzali saranno adibiti al solo transito mezzi e che pertanto le acque di dilavamento potranno contenere al più tracce di residui delle materie prime ed ausiliarie lavorate, dei prodotti ottenuti, dei rifiuti generati nonché di tutte le altre sostanze potenzialmente pericolose, condizione questa radicalmente diversa dall'esercizio passato.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale e territoriale, è emerso, sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, quanto di seguito.

Sotto il profilo urbanistico l'area interessata su cui ricade l'intervento, censita al Foglio 47, Particella 17 del Comune di Lecce, è tipizzata quale "D/3 - Zone artigianali" del Piano Regolatore Generale del Comune di Lecce.

Per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela e conservazione di habitat naturali e di specie, l'analisi cartografica ha evidenziato che l'areale non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione (S.I.C. e Z.S.C.), istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992, con Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, né con il sistema delle Aree naturali protette. L'area protetta più prossima - Parco Naturale Regionale "*Bosco e Paludi di Raucio*" - risulta distante oltre i 4,200 chilometri.

Dalla consultazione del Piano Stralcio di assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente per il territorio di Lecce, emerge che il sito d'intervento non presenta perimetrazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica.

Dall'esame delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Puglia è emerso che l'intervento non insiste su alcuna "Zona di protezione speciale idrogeologica", mentre in riferimento alle aree di vincolo d'uso degli acquiferi, l'area in esame ricade in ambito di "Aree di tutela quali-quantitativa" riferite all'acquifero carbonatico noto come "Acquifero del Salento".

Per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il sito dell'impianto non risulta ricompreso all'interno della perimetrazione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. La p.lla in questione risulta lambita a nord e ad est dal vincolo "UCP: Prati e Pascoli Naturali", di cui alle Componenti botanico-vegetazionali del PPTR.

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite pubblicazione dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce, senza che sia pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti;
- dei pareri/contributi istruttori che gli Enti individuati quali competenti in materia ambientale hanno reso nell'ambito del procedimento, di seguito elencati:
 1. Comune di Lecce: nessun parere/contributo;
 2. ARPA Puglia - DAP Lecce: nota prot. n. 48653 del 12/06/2024 e nota prot. n. 73778 del 09/10/2024;
 3. ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione: nessun parere/contributo
 4. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale: nessun parere/contributo;
 5. SABAP per Province di Brindisi e Lecce: nessun parere/contributo;
 6. Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: nessun parere/contributo;
 7. Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche: nota prot. n. 322322 del 27/06/2024;

Rilevato che:

- tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo di che trattasi è agli atti del Servizio di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica”;

Ritenuto che:

- sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate, sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla Società TEAM ITALIA SRL;

Atteso:

- quanto disposto all’art.19, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 ed al correlato Allegato V alla Parte II, in relazione ai criteri per la verifica di assoggettabilità, con la precisazione che i motivi principali della decisione sono riconducibili a :
1. **Caratteristiche del progetto** con specifico riferimento alla “... *concezione dell’insieme del progetto*”, alla “*produzione di rifiuti*”, all’“*inquinamento e disturbi ambientali*” ed ai “*rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico*”;
 2. **Localizzazione del progetto** con specifico riferimento alla “*ricchezza relativa, disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo*”;
 3. **Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale** con particolare riferimento all’“*intensità e complessità dell’impatto*”, alla “*probabilità dell’impatto*” ed alla “*possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace*”;

Ritenuto che:

- sia necessario effettuare una valutazione maggiormente approfondita degli effetti significativi dell’attività sui diversi fattori ambientali, attesa la tipologia di attività - fonderia - e tenuto conto dell’area in cui andrebbe ad insistere - sito oggetto di procedimento ex art. 242 del TUA in corso;
- la documentazione a carattere ambientale prodotta non ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti ambientali connessi alla realizzazione della proposta progettuale, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti effetti sulla salute umana e quant’altro;

Valutato che:

- le posizioni assunte dagli enti e amministrazioni coinvolte nel procedimento valutativo propendono per l’approfondimento degli effetti indotti sulle matrici ambientali dalla infrastruttura;
- l’intervento proposto richiede una puntuale identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti ambientali della messa in esercizio dell’impianto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant’altro, elementi che esulano dagli ordinari contenuti di uno studio preliminare ambientale;
- a conclusione dell’istruttoria tecnico-amministrativa non potendosi ritenere esclusi impatti ambientali significativi e negativi si ritiene necessario il rinvio della proposta progettuale alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

Considerato che:

- l’attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

- l'operato della pubblica amministrazione deve essere diretto a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione;
- la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
- ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Alla luce di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento, sulla scorta dell'istruttoria tecnico - amministrativa resa dalla Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

- di **assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art.23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, il progetto "*Impianto di seconda fusione del piombo con capacità di fusione superiore a 10 ton/die, finalizzato alla produzione di pallini di piombo per la caccia ed il tiro, pallettoni, billette e filo di piombo*", in agro del Comune di Lecce, secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla proponente TEAM ITALIA SRL (P.IVA 01455710754), società corrente in Milano, Via Fieno n. 3;
- di **precisare** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 1. parere della Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche, prot. n. 322322 del 27/06/2024;
 2. parere di ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 73778 del 09/10/2024;
- di **notificare** il presente provvedimento alla diretta interessata TEAM ITALIA SRL. tramite PEC indirizzata a **teamitalia@pec.it**;
- di **trasmettere** copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Lecce (**protocollo@pec.comune.lecce.it**);
 - ARPA Puglia – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL Lecce (**dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it**);
 - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE (**protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it**);
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (**sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it**);
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse idriche (**servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**);
 - SABAP per le Province di Brindisi e Lecce (**sabap-br-le@pec.cultura.gov.it**);
- di **disporre**, ai sensi di quanto stabilito all'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06, la pubblicazione del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nel sito web dell'autorità competente;
- di **publicare** altresì il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

La responsabile della E.Q. "Gestione Valutazioni Ambientali", nonché Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Feline, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Allegati

1. Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche, prot. n. 322322 del 27/06/2024;
2. ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 73778 del 09/10/2024;

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dirigente
Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.